

SCRITTURA PRIVATA

TRA

RO.MA.AR S.R.L. (di seguito indicata Venditore), con sede legale in via C. e L. Gabrielelli 140, San Benedetto del Tronto, P.I. 00999630445, in persona del rappresentante legale _____

E

COMUNE DI PIEVETORINA (di seguito indicato Comune), con sede legale in _____, C.F. e P.I. _____, in persona del Sindaco Pro Tempore

E

COMITATO IN AIUTO DELLE POPOLAZIONI DEL CENTRI ITALIA COLPITE DAL TERREMOTO (di seguito indicato Comitato), C.F. 14186301009 e P.IVA 14186301009, con sede in via Ferdinando di Savoia 1, Roma, in persona del dr. Amedeo Sbriccoli (Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Macerata) a ciò delegato dal Presidente del Comitato Chiriaco dr. Dario

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. Il Comitato acquista dal Venditore n. 1 autovettura FIAT Panda 4x4 Cross 1.3 jtd 95 cv, euro 6, S&S, colore beige cappuccino pastello, con autoradio, 5 porte (con n. 4 posti), cambio manuale, cerchi in lega da 15" opachi con pneumatici M+S catenabili, climatizzatore automatico, comandi al volante, luce vano bagagli, radio Uconnect bluetooth, volate e pomello cambio in pelle, al prezzo forfetario onnicomprensivo di € 18.735,00 da intestare al Comune.

Art. 2

1. Il Comune dichiara espressamente, ai sensi dell'art. 1411, comma 2 c.c., di voler acquisire l'autoveicolo di cui all'art. 1.

2. Il Comune si impegna a:

- a) destinare l'autovettura esclusivamente in favore delle popolazioni colpite dal recente sisma;
- b) non alienare il mezzo per almeno 10 anni;
- c) restituire l'importo di € 18.735,00 al Comitato nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Art. 3

1. Il Venditore si impegna a consegnare la FIAT panda immatricolata entro 60 giorni dalla firma del presente contratto presso _____

Art. 4

- 1. Il presente contratto è soggetto a bollo che viene posto a carico del Comitato.
- 2. La scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 5

1. Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 9

Comunicazioni

1. Le parti eleggono domicilio, ai fini di qualsivoglia comunicazione relativa al contratto, come segue:

❖ Venditore: tel. _____, PEC _____;

❖ Comune: tel. _____, PEC _____;

❖ Comitato: tel. _____, PEC _____;

2. Le parti medesime declinano qualsivoglia responsabilità per mancata ricezione delle comunicazioni dovuta a variazione dei suddetti recapiti non comunicata tempestivamente alle controparti.

Letto, approvato, sottoscritto

_____ li _____.

Venditore _____

Comune _____

Comitato _____

Si approvano espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., gli artt. 2 (impegni del Comune) e 5 (foro competente).

_____ li _____.

Venditore _____

Comune _____

Comitato _____